Metodo Giuridico
Ius et Ratio • ISSN 3103-7305

RIVISTA GIURIDICA ONLINE • ISSN 3103-7305
NOTA A SENTENZA • DIRITTO E GIURISPRUDENZA

Il limite della continenza nella critica politica sui social network

La Suprema Corte ribadisce i limiti dell'esimente politica: il disvalore comunicativo del mezzo telematico non attenua la necessità del nesso funzionale con fatti oggettivi determinati

MG Redazione di Metodo Giuridico Diritto Penale & Reati contro la Persona 6 Novembre 2026

Lettura 16 min

SCHEDA PRONUNCIA

ORGANO GIUDICANTE
Cassazione Penale

ESTREMI PROVVEDIMENTO
sentenza 2 marzo 2026, n. 8235

NORME DI RIFERIMENTO
Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 2 e 21 • Codice Penale, artt. 51 e 595 • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), art. 10

DECISIONE
Rigetta il ricorso

PRINCIPIO DI DIRITTO ENUNCIATO DALLA SUPREMA CORTE

In tema di diffamazione a mezzo social network, la causa di giustificazione dell'esercizio del diritto di critica politica ex art. 51 c.p. postula che le manifestazioni di dissenso, ancorché espresse con toni aspri e polemici, siano ancorate a fatti storici determinati e si mantengano entro il canone della continenza formale; il limite è irrimediabilmente superato allorquando la comunicazione trascenda in espressioni generiche, apodittiche e gratuitamente infamanti, dirette a colpire sul piano personale la figura morale dell'amministratore pubblico e ad esporlo al pubblico disprezzo.

Stato della questione: 6 novembre 2026.

ABSTRACT (ITALIANO)

Abstract: Il presente contributo esamina la portata applicativa della scriminante ex art. 51 c.p. nelle manifestazioni di pensiero diffuse sulle piattaforme digitali, analizzando in particolare il **limite della continenza nella critica politica** alla luce della sentenza n. 8235/2026 della **Cassazione Penale**. L'indagine ricostruisce il delicato equilibrio tra diritto di critica e tutela dell'onore, evidenziando come l'**esposizione al pubblico disprezzo** e l'aggressione gratuita alla sfera morale del destinatario escludano l'efficacia giustificante dell'esercizio del diritto, anche laddove il messaggio sia inserito nell'alveo di un aspro contenzioso amministrativo locale.

ABSTRACT (ENGLISH)

Abstract: *This paper investigates the operational scope of the justification defense under Article 51 of the Italian Criminal Code concerning political speech published on social networking platforms, with specific regard to the judgment No. 8235/2026 rendered by the Italian Supreme Court of Cassation. The analysis delineates the boundaries separating robust democratic debate from criminal defamation, pointing out that ad hominem verbal aggression and gratuitous personal denigration exceed the standard of restraint, thereby forfeiting the protective shield of political critique.*

Punti chiave dell'arresto giurisprudenziale

01.
Il requisito della continenza espressiva attiene alla forma della comunicazione e impedisce che il dissenso si converta in immotivata lesione della dignità personale del soggetto criticato.

02.
La critica politica tollera espressioni vibranti e pungenti, ma decade in diffamazione ove si risolva in epiteti denigratori apodittici e del tutto slegati da specifici accadimenti storici.

03.
L'uso di social network o bacheche telematiche amplifica la diffusione dell'addebito, determinando una più grave esposizione della persona offesa al pubblico disprezzo.

04.
L'assenza di un nesso funzionale tra il giudizio svalutativo e i comportamenti tenuti nell'incarico pubblico rende l'aggressione puramente ad hominem e inoperante la scriminante dell'art. 51 c.p.

01. IL LIMITE DELLA CONTINENZA NELLA CRITICA POLITICA SUI SOCIAL NETWORK E LA VICENDA GIUDIZIARIA

Stato della questione prima di questa pronuncia:

Nel panorama della giurisprudenza di legittimità, la nozione di critica politica ha progressivamente beneficiato di una più ampia tolleranza verso toni aspri, sferzanti e polemici, correlati alla fisiologica vivezza del confronto democratico. Nondimeno, l'incontrollata proliferazione delle interazioni su bacheche virtuali e piattaforme digitali ha posto all'attenzione degli interpreti il rischio che lo schermo telematico si trasformi in una presunta zona franca, imponendo una rigorosa delimitazione della scriminante codicistica per arginare il dilagare dell'aggressione puramente individuale.

La delimitazione del **limite della continenza nella critica politica** rappresenta uno dei nodi più complessi e delicati del moderno **diritto penale**, specialmente quando il confronto dialettico si sposta dai luoghi fisici dell'agone amministrativo alle piattaforme digitali. L'esercizio del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, solennemente presidiato dall'art. 21 della Carta costituzionale e riconosciuto dall'art. 51 del codice penale quale causa di giustificazione idonea a paralizzare l'antigiuridicità del delitto di diffamazione ex art. 595 c.p., trova un insuperabile sbarramento nella tutela della **dignità morale** e della **reputazione sociale** della persona offesa. Tale sbarramento si impone anche laddove il destinatario delle espressioni rivesta cariche pubbliche elettive o istituzionali, imponendo all'interprete di verificare se l'attacco sia realmente funzionale all'informazione o trasmodi in un ingiustificato discredito.

L'evoluzione dei canali di comunicazione telematica ha impresso una metamorfosi radicale alle dinamiche del discorso pubblico. Le dispute che un tempo si consumavano nell'ambito circoscritto delle assemblee civiche, dei consigli comunali o della stampa periodica cartacea vengono quotidianamente riversate su bacheche aperte al pubblico indistinto della rete internet, dove l'apparente orizzontalità del dibattito incentiva sovente una progressiva disinibizione verbale. In questo rinnovato ecosistema relazionale, la giurisprudenza della **Cassazione Penale** è costantemente chiamata a ribadire che la libertà di critica non può degradare in una licenza di insulto, e che la vivacità della polemica non emancipa l'autore del messaggio dal dovere di rispettare la continenza espressiva e l'effettivo nucleo di verità dei fatti posti a base del giudizio critico.

1.1 — La diffamazione telematica e la pervasività del mezzo social

La divulgazione di contenuti offensivi mediante strumenti telematici integra ordinariamente l'ipotesi aggravata prevista dal terzo comma dell'art. 595 c.p., configurando la diffamazione commessa con **qualsiasi altro mezzo di pubblicità** rispetto alla stampa ordinaria. La peculiare natura dei **social network** e dei blog telematici si caratterizza per una capacità diffusiva potenzialmente illimitata nel tempo e nello spazio, capace di raggiungere simultaneamente una platea sterminata ed eterogenea di utenti e di imprimere alle affermazioni lesive una persistenza durevole negli archivi digitali. Il moltiplicatore comunicativo insito nella bacheca telematica espone il soggetto preso di mira a una vulnerabilità sproporzionata, poiché il giudizio svalutativo viene reiterato, condiviso e commentato in un circuito autoalimentato di reazioni emotive e commenti a cascata.

Proprio in ragione di tale pervasività, il controllo giudiziale sui presupposti di legittimità della critica non può recedere di fronte alla consuetudine digitale verso registri espressivi iperbolici o disinvolti. Se da un lato il contesto del dibattito virtuale richiede di considerare le consuetudini comunicative del web senza pretendere una narrazione pedissequamente asettica, dall'altro lato non è tollerabile che la disintermediazione digitale diventi il pretesto per annullare ogni presidio penalistico a tutela dell'onore individuale. Come evidenziato anche dalle recenti coordinate sul limite esterno dell'insindacabilità istituzionale e sulla tutela dei beni della personalità di fronte a condotte lesive realizzate mediante messaggi telematici, la proiezione virtuale del pensiero non affievolisce la responsabilità dell'autore quando la comunicazione degenera in volgare denigrazione dell'avversario.

La **capacità denigratoria** della parola diffusa online si manifesta dunque con una virulenza qualitativamente distinta rispetto alla conversazione interpersonale. La portata lesiva del commento virtuale deriva dalla sua idoneità a cristallizzare un marchio di discredito nell'identità digitale della persona offesa, incidendo direttamente sia sulla considerazione personale che sul prestigio professionale della stessa nell'ambiente relazionale in cui opera e svolge il proprio ministero o mandato pubblico.

1.2 — Il fatto storico e l'oggetto della decisione della Cassazione n. 8235/2026

La concreta declinazione di tali principi è stata ribadita con estrema chiarezza dalla **Cassazione Penale** nella sentenza 2 marzo 2026, n. 8235 [1], intervenuta all'esito di una complessa vicenda originata da ripetute pubblicazioni telematiche. La fattispecie traeva origine dai messaggi diffusi da un cittadino sul proprio profilo personale di una nota piattaforma social e sulle pagine di un blog locale d'informazione cittadina, indirizzati nei confronti dell'assessore comunale delegato alla pianificazione territoriale e alle politiche agricole di un ente locale veneto. Nei propri scritti, l'imputato aveva qualificato l'amministratore mediante espressioni categoriche e platealmente svilenti, definendolo soggetto incompetente, privo di capacità, saccente e supponente, aggiungendo che il medesimo era solito proferire insulsaggini e assurdità di ogni genere e si riteneva impropriamente superiore agli altri cittadini.

I giudici territoriali di primo e secondo grado avevano accertato la penale responsabilità dell'autore dei post per il reato di **diffamazione aggravata** continuata, escludendo l'operatività della scriminante invocata dalla difesa. Nel ricorso proposto dinanzi ai giudici di legittimità, la difesa dell'imputato lamentava la violazione dell'art. 51 c.p., sostenendo che le locuzioni adoperate dovessero essere ricondotte al legittimo esercizio della **critica politica** in ragione della carica pubblica rivestita dalla persona offesa. Secondo la tesi difensiva, il linguaggio sferzante non mirava a colpire la sfera intima dell'assessore, ma si inseriva in una dura contesa sulle scelte amministrative dell'ente, con conseguente attenuazione della valenza lesiva del discorso e piena giustificazione delle espressioni contestate.

La Suprema Corte ha tuttavia disatteso radicalmente l'impostazione del ricorrente, confermando le statuizioni dei giudici di merito. Il Collegio ha rimarcato come gli epiteti adoperati fossero del tutto avulsi da specifici provvedimenti o vicende

amministrative chiaramente individuate, risolvendosi in una mera sequela di giudizi apodittici e denigratori. Mancando qualsiasi riscontro fattuale dimostrato a sostegno di una valutazione argomentata, l'esternazione telematica perde la propria connotazione di critica democratica per degradare in un **attacco personale e gratuito**, estraneo per struttura e finalità all'area di operatività della scriminante codicistica.

02. LO STATUTO DELLA CONTINENZA TRA LIBERTÀ DI ESPRESSIONE E DIGNITÀ PERSONALE

L'architettura dogmatica delle cause di giustificazione impone una costante ponderazione tra interessi costituzionalmente rilevanti di rango primario. Da un lato si colloca la libera manifestazione del pensiero garantita dall'art. 21 Cost. e dall'art. 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, che costituisce il presidio fondamentale di ogni ordinamento democratico e pluralista; dall'altro lato si erge l'inviolabilità della persona umana ex art. 2 Cost., declinata sul versante penalistico nella tutela dell'onore, del decoro e della reputazione contro aggressioni ingiustificate. L'art. 51 c.p. traduce tale equilibrio escludendo la punibilità per chi agisce nell'esercizio di un proprio diritto, a patto che l'agente non travalichi le condizioni di legittimità fissate dal legislatore e delineate dal costante diritto vivente.

Nel prisma dell'elaborazione giurisprudenziale, la verifica circa la ricorrenza dell'esimente postula la necessaria coesistenza di tre requisiti cumulativi: la verità oggettiva o putativa del fatto assunto ad oggetto della narrazione, l'apprezzabile **interesse pubblico** alla sua divulgazione e il rispetto del canone di continenza. Mentre nel diritto di cronaca la fedeltà storica del narrato assume un rilievo assoluto e vincolante, nel diritto di critica il requisito della veridicità subisce una fisiologica attenuazione, risolvendosi nella sussistenza di un nucleo storico accertato sul quale si innesta la valutazione soggettiva e congetturale dell'osservatore. Ne discende che il vero discrimine della liceità penale si concentra inevitabilmente sul **limite della continenza nella critica politica**, inteso quale filtro regolatore della misura espressiva prescelta dall'agente.

2.1 — Continenza formale e materiale: le coordinate della Cassazione n. 18170/2015

La corretta perimetrazione del requisito esige di distinguere nettamente tra il profilo sostanziale e quello formale della continenza. La continenza materiale o sostanziale attiene alla pertinenza dell'argomento e alla rispondenza dell'informazione a un reale bisogno sociale di conoscenza, impedendo che vengano diffuse notizie o illazioni prive di qualsivoglia utilità per la collettività. Al contrario, la **continenza formale** riguarda esclusivamente la veste espositiva, le modalità stilistiche e il registro linguistico adoperati nel manifestare l'opinione critica, esigendo che il giudizio di disvalore sia espresso con modalità proporzionate e non eccedenti lo scopo dialettico perseguito.

Un fondamentale chiarimento interpretativo è stato offerto dalla **Cassazione Penale** nella sentenza 30 aprile 2015, n. 18170 [2], con la quale la Suprema Corte ha censurato una nozione eccessivamente restrittiva elaborata dai giudici di merito. Il Collegio ha statuito con nettezza che la continenza espressiva non può essere equiparata a un obbligo di racconto asettico, privo di enfasi o sterilizzato da ogni coloritura emotiva, poiché pretendere un'esposizione neutrale significherebbe snaturare e vanificare la libertà stessa di critica, la quale è per sua essenza polemica, soggettiva e volta a persuadere il destinatario circa la bontà della propria tesi.

Secondo l'insegnamento nomofilattico della decisione del 2015, l'ordinamento penale non punisce l'asprezza dei toni, l'impiego di figure retoriche enfatiche, coloriture gergali o accenti vigorosi, purché tali formule espressive conservino un **nesso di funzionalità** con l'oggetto della censura. Il confine dell'illiceità penale viene superato unicamente allorquando i termini impiegati assumano una carica gravemente infamante e inutilmente umiliante, travalicando in una pura

aggressione verbale avulsa dalla realtà fattuale. La scriminante decade, dunque, se la parola perde la sua natura di strumento argomentativo per convertirsi in un'arma di denigrazione ad personam volta a distruggere la considerazione sociale della vittima.

Questo canone ermeneutico assume una rilevanza decisiva nel contenzioso politico. Chi partecipa alla vita pubblica o esercita un mandato elettivo è fisiologicamente esposto a giudizi severi e contestazioni anche radicali circa le scelte compiute e gli indirizzi amministrativi adottati. Nondimeno, l'ampliamento dello spettro della critica politica non equivale a una totale depenalizzazione dell'insulto: l'attacco deve sempre rivolgersi all'operato, ai programmi o alle condotte istituzionali, rimanendo precluso il ricorso a formule ingiuriose che investano l'onorabilità intima e la dignità intrinseca della persona in quanto tale.

03. LA PIAZZA VIRTUALE DEI SOCIAL NETWORK E IL DIVIETO DI PUBBLICO DISPREZZO

L'ingresso dirompente delle tecnologie telematiche nelle dinamiche del confronto civico ha ridefinito la fenomenologia del delitto di diffamazione. Le bacheche dei social media e le comunità virtuali costituiscono a tutti gli effetti una **piazza virtuale**, in cui qualsiasi utente è abilitato a esternare il proprio pensiero rendendolo istantaneamente fruibile a una platea aperta e indeterminata di interlocutori. Tuttavia, l'immediatezza del mezzo digitale reca con sé un rischio insidioso: la compressione dei tempi di riflessione comunicativa genera frequentemente una deriva verbale incontrollata, alimentando pulsioni denigratorie che eccedono ampiamente la fisiologica dialettica di contrapposizione politica e sindacale.

> *La disintermediazione digitale e l'asprezza della contesa amministrativa non convertono la rete in una piazzafranca: quando l'espressione critica travalica i fatti per tradursi in dileggio personale, opera il limite invalicabile posto a tutela della dignità dell'individuo.*

Nell'apprezzamento della rilevanza penale dei messaggi online, l'accertamento probatorio riveste un ruolo strategico fondamentale. L'acquisizione forense dei post, dei commenti correlati e delle tracce telematiche deve rispettare rigorosi standard di conservazione, affinché la ricostruzione della condotta contestata non presti il fianco a censure processuali, come chiarito dai consolidati orientamenti sulla disciplina dell'acquisizione della prova digitale nel processo penale e sulla tenuta probatoria dei dati informatici. Una volta cristallizzato il contenuto della bacheca, spetta al giudice di merito valutare se il tenore delle espressioni rispetti il **limite della continenza nella critica politica** ovvero configuri una condotta sanzionabile ex art. 595 c.p..

3.1 — L'esposizione al ludibrio nella giurisprudenza della Cassazione n. 8898/2021

Un fondamentale approdo interpretativo in merito alle offese diffuse sul web è rappresentato dalla sentenza 4 marzo 2021, n. 8898, pronunciata dalla **Cassazione Penale** [3]. In tale pronuncia, i giudici di legittimità hanno messo a fuoco le specificità qualitative della diffamazione perpetrata su bacheche social, evidenziando come il giudice, chiamato a scrutinare la scriminante dell'art. 51 c.p., debba considerare congiuntamente il tenore letterale del linguaggio adoperato e la peculiare **eccentricità delle modalità espressive** proprie della rete telematica.

La Suprema Corte ha fissato un principio di grande rigore: i valori fondamentali della persona umana devono considerarsi inderogabilmente violati ogni qualvolta il soggetto passivo, oltre a subire il ludibrio della propria immagine,

venga esposto al **pubblico disprezzo**. L'impiego di epiteti volgari, svalutativi o platealmente ingiuriosi, ancorché scaturiti da una contesa insorta in ambito sportivo o professionale, non trova alcuna giustificazione causale nell'esercizio del diritto di critica. Tali esternazioni non assolvono ad alcuna funzione informativa e non introducono elementi dialettici di confronto, risolvendosi in un mero espediente denigratorio finalizzato a suscitare lo scherno e la derisione collettiva.

La portata di tale precedente assume un valore paradigmatico: il ricorso alla platea social non attenua la gravità dell'illecito, ma ne accresce l'offensività materiale in ragione dell'effetto moltiplicatore dell'eco mediatica. Qualora l'autore del messaggio intenda denunciare irregolarità o comportamenti contrari alla deontologia, l'ordinamento appresta canali istituzionali deputati al controllo; al contrario, dare sfogo a pulsioni denigratorie sulla pubblica piazza telematica esclude in radice l'invocabilità dell'art. 51 c.p., lasciando sussistere integralmente la responsabilità penale e risarcitoria.

3.2 — Il vaglio del contesto dialettico: il confronto con Cassazione n. 5359/2026

L'accertamento della continenza non può tuttavia tradursi in un'astratta e decontestualizzata censura lessicale. L'orientamento della giurisprudenza di vertice ha trovato un significativo momento di sintesi nella sentenza 10 febbraio 2026, n. 5359, con la quale la **Cassazione Penale** [4] ha affrontato una controversia nata da post pubblicati su gruppi Facebook territoriali in merito a vicende giudiziarie che coinvolgevano amministratori locali e funzionari comunali. In quell'occasione, la Corte ha annullato la pronuncia di merito che aveva ritenuto colpevole l'imputato sulla base di affermazioni puramente assertive, senza procedere a una disamina effettiva del contesto relazionale e comunicativo in cui i commenti erano stati formulati.

I giudici di legittimità hanno statuito che la valenza lesiva di una frase non può essere estrapolata dal flusso dialettico della discussione online. Quando un messaggio costituisce un commento a notizie di cronaca giudiziaria rispondenti al vero, quale ad esempio la notizia del rinvio a giudizio di esponenti politici o dirigenti pubblici, l'ordinamento democratico garantisce ai cittadini e agli organi di informazione il diritto di esprimere **giudizi negativi** e severe censure sull'operato degli amministratori. In tale cornice, l'utilizzo di iperboli, coloriture polemiche o linguaggio figurato resta scriminato, a condizione che l'intervento mantenga una stretta aderenza al nucleo dei fatti veri e non degeneri in un gratuito attacco ad personam slegato dalla realtà storica.

Il confronto sistematico tra la pronuncia n. 5359/2026 e la sentenza n. 8235/2026 rivela l'esatto confine della tutela penalistica: mentre nel caso del 10 febbraio 2026 l'autore commentava notizie di stampa effettive e vicende istituzionali documentate, nel caso del 2 marzo 2026 l'imputato si era limitato a riversare sull'assessore una raffica di epiteti denigratori apodittici e generalizzati, privi di qualsivoglia collegamento a fatti determinati. È proprio l'ancoraggio a circostanze storiche verificate che fonda la legittimità della critica politica, mentre l'insulto fine a se stesso consuma irreversibilmente la lesione dell'onore.

04. RICADUTE APPLICATIVE, ONERE PROBATORIO E STRATEGIE PER LA DIFESA PENALE

L'approdo interpretativo ribadito dalla giurisprudenza di legittimità impone ai professionisti del foro una rigorosa revisione delle strategie difensive nel contenzioso per diffamazione aggravata telematica. Sul versante della tutela penale, invocare apoditticamente la natura politica della contesa o il clima surriscaldato del dibattito locale non è sufficiente per paralizzare l'azione repressiva dello Stato o le pretese risarcitorie avanzate dalla parte civile costituita. Al contrario, il patrocinatore dell'imputato deve operare un attento **distinguishing** tra condotte scriminate ed espressioni prive di protezione giuridica, dimostrando la puntuale sussistenza degli elementi costitutivi della causa di giustificazione.

La causa di giustificazione dell'art. 51 c.p. **non trova applicazione** quando il post sui social network degrada in una mera sequela di epiteti ingiuriosi privi di riferibilità oggettiva; diversamente, la scriminante opera efficacemente qualora il giudizio svalutativo, pur sferzante o sarcastico, si innesti su fatti veri e documentati di pubblico interesse. A differenza di quanto avviene nelle controversie civili in cui si dibatte dell'illiceità per ingiurie tra soggetti privati e del vaglio dell'offensività in concreto nei rapporti interpersonali, nel delitto ex art. 595 c.p. a carico di un esponente politico l'indagine giudiziale si concentra sulla proporzione funzionale tra il fatto contestato e la qualificazione denigratoria adoperata.

4.1 — Quali prove e allegazioni difensive per sostenere la scriminante politica?

Per sostenere con successo l'esimente dell'esercizio del diritto di critica, la **strategia processuale del difensore** deve articolarsi su un rigoroso piano probatorio sin dalla fase delle indagini preliminari o nella redazione dell'atto di appello. Sotto il profilo della distribuzione del carico probatorio, pur vigendo nel processo penale il principio del favore per l'imputato, grava sulla difesa un preciso **onere di allegazione** circa i fatti storici posti a fondamento dell'elaborazione critica. L'accusato non può limitarsi a proclamare la propria buona fede, ma deve produrre in giudizio la documentazione amministrativa, gli articoli di stampa o i riscontri documentali che attestino la veridicità storica della vicenda censurata o quantomeno l'esistenza di elementi tali da ingenerare un incolpevole convincimento putativo ex art. 59, ultimo comma, c.p.

In secondo luogo, la linea difensiva deve dimostrare la **pertinenza funzionale** delle modalità comunicative scelte. Risulta fondamentale depositare non il singolo commento isolato, bensì l'intero thread della discussione o il contesto multimediale in cui la frase è stata proferita, al fine di evidenziare se l'esternazione costituisse una replica dialettica immediata ad altre provocazioni o si inserisse in un dibattito cittadino già acceso. Qualora invece le espressioni adoperate risultino intrinsecamente umilianti e scollegate da qualsiasi scelta amministrativa identificata, ogni sforzo difensivo risulterà vano, esponendo l'assistito a condanna penale e al risarcimento del danno non patrimoniale a favore della persona offesa.

La seguente tabella sintetizza le coordinate operative delineate dalla giurisprudenza di legittimità per distinguere le condotte lecite da quelle penalmente rilevanti nell'agone politico digitale:

Fattispecie comunicativa	Inquadramento giuridico	Esito processuale	Onere della difesa
Commento aspro a delibere comunali o notizie giudiziarie vere	Diritto di critica politica ex art. 51 c.p.	Condotta scriminata	Allegazione della notizia vera e del contesto del dibattito
Epiteti denigratori apodittici e disgiunti da atti determinati	Diffamazione aggravata ex art. 595 c.p.	Responsabilità penale	Preclusa la scriminante per difetto di continenza formale
Insulti personali finalizzati al pubblico disprezzo su bacheca social	Lesione dell'art. 2 Cost. ed eccedenza modale	Condanna penale e civile	Invocabilità esclusa; valutazione di riti alternativi o riparatori

La sentenza n. 8235/2026 della Suprema Corte ribadisce una direttrice ermeneutica limpida ed equilibrata: l'agone democratico e il confronto politico locale non possono mai giustificare l'annientamento della sfera morale dell'individuo attraverso la diffamazione telematica. Sebbene l'esercizio del dissenso ammetta toni polemici e incisivi, il confine della liceità penale resta saldamente presidiato dal principio di continenza formale e dalla necessaria inerenza delle espressioni a condotte amministrative oggettivamente identificate. La piazza digitale dei social network, lungi dal configurarsi quale territorio esente da vincoli di responsabilità, impone un rigoroso rispetto della dignità della persona, a presidio di una dialettica civile che non scada nella volgare aggressione ad personam.

FONTI UTILIZZATE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 2 e 21
— Diritti inviolabili dell'uomo e libertà di manifestazione del pensiero

Codice Penale, artt. 51 e 595
— Esercizio di un diritto e delitto di diffamazione aggravata a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità

Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), art. 10
— Libertà di espressione e limiti necessari alla tutela della reputazione altrui

GIURISPRUDENZA CITATA

1. **Cassazione Penale, sentenza 2 marzo 2026, n. 8235**
— Pres. Pistorelli, Rel. Scordamaglia. Esito: rigetta il ricorso. Punto: 1, 2 e 3. (In tema di diffamazione a mezzo social network e blog, l'esimente dell'esercizio del diritto di critica politica ex art. 51 c.p. non copre espressioni apodittiche e generiche gravemente denigratorie rivolte ad amministratori comunali prive di collegamento a specifici episodi o scelte amministrative).

2. **Cassazione Penale, sentenza 30 aprile 2015, n. 18170**
— Pres. Lombardi, Rel. Pistorelli. Esito: annulla in parte la sentenza impugnata senza rinvio agli effetti penali e con rinvio agli effetti civili. Punto: 2.2, 2.3 e 2.4. (Il requisito della continenza espressiva attiene alla forma della comunicazione e non esige un racconto asettico o privo di enfasi, consentendo toni aspri purché funzionali e proporzionati alla critica senza trasmodare in gratuita aggressione verbale).

3. **Cassazione Penale, sentenza 4 marzo 2021, n. 8898**
— Pres. Miccoli, Rel. Belmonte. Esito: rigetta i ricorsi. Punto: 2.1, 2.2, 2.5 e 2.6. (Nella valutazione della continenza per espressioni diffuse via social network occorre considerare l'eccentricità del mezzo telematico e ritenere superato il limite dell'art. 51 c.p. quando la persona offesa sia esposta al pubblico disprezzo).

4. **Cassazione Penale, sentenza 10 febbraio 2026, n. 5359**

— Pres. Miccoli, Rel. Morosini. Esito: annulla in parte senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali e con rinvio agli effetti civili. Punto: 3.2, 3.4 e 3.5. (Nell'esercizio della critica politica su Facebook l'offensività delle espressioni deve essere calibrata nel concreto contesto dialettico, restando scriminata la diffusione di giudizi negativi connessi a notizie di cronaca giudiziaria veritiere di pubblico interesse).

MG

Redazione di Metodo Giuridico

AUTORE • METODO GIURIDICO

Rivista di Diritto e Giurisprudenza

A cura della Redazione di Metodo Giuridico, rivista scientifica specializzata in Diritto e Giurisprudenza.